



## **CITTA' DI SARZANA**

PROVINCIA DELLA SPEZIA

*Ufficio Ambiente*

### SCADENZE DEL D.LGS. 152/99 IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI

## INFORMAZIONI SUGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 ha sostituito, abrogandola, la normativa precedente (la c.d. "Legge Merli") ed ha dettato una disciplina organica sulla tutela delle acque prevedendo in generale un regime transitorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore dello stesso (13/06/1999).

Questo nota informativa vuole fare il punto sugli adempimenti previsti per gli scarichi di acque reflue domestiche.

### ALCUNE DEFINIZIONI

**Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.<sup>1</sup>

**Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.<sup>2</sup>

### CHI È INTERESSATO DALLA LEGGE

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.<sup>3</sup>

Quindi, tutti coloro che effettuano scarichi di acque reflue domestiche devono avere l'autorizzazione allo scarico salvo che i loro scarichi siano allacciati alla pubblica fognatura; in questo caso gli scarichi sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato (ACAM) a cui bisogna rivolgersi.

### CHI HA L'OBBLIGO DI ALLACCIARSI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Con le norme regionali attualmente in vigore,<sup>4</sup> devono essere obbligatoriamente allacciati alla pubblica fognatura tutti gli scarichi situati a meno di 300 mt. di distanza da essa e/o con un dislivello minore o uguale a 20 mt. rispetto alla stessa (ad eccezione degli edifici con scarichi realizzati - cioè

<sup>1</sup> Art.2, 1° c., lett. g) del D. Lgs. 152/99.

<sup>2</sup> Art.2, 1° c., lett. h) del D. Lgs. 152/99.

<sup>3</sup> Art.45 del D. Lgs. 152/99.

<sup>4</sup> L.R. 16 agosto 1995, n.43.

abitabili - prima del 7/10/1982, per i quali la distanza da considerare è di 150 mt. ed il dislivello di 10 mt.).

Se uno scarico, pur rientrando nell'obbligo di allaccio, non fosse allacciato è necessario provvedere al più presto al collegamento alla pubblica fognatura dopo aver ottenuto dall'ACAM il permesso di allaccio.

Nel caso invece fosse già collegato è sempre meglio farsi rilasciare una dichiarazione dall'ACAM che il fabbricato è allacciato alla pubblica fognatura (può essere utile in caso di verifiche).

## COSA DEVE FARE CHI EFFETTUA UNO SCARICO SUL SUOLO, NELLE ACQUE SOTTERRANEE E NEL SOTTOSUOLO

In base alla legge, in data 13/06/2002 è scaduta la possibilità di continuare a recapitare sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo gli scarichi, i quali, in generale, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie o, se possibile, riutilizzati (per coloro che alla scadenza dei tre anni mantengono lo scarico in recapito non consentito, la norma prevede sanzioni cospicue); fanno eccezione degli scarichi nel suolo esistenti per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica a recapitare come sopra, i quali devono però rispettare determinati limiti tabellari, fissati dalla stessa norma.<sup>5</sup>

Tutti coloro che continuano a scaricare sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, anche se autorizzati, devono perciò ottenere una nuova autorizzazione allo scarico provvedendo anche ad adeguare i loro scarichi.

## COSA DEVE FARE CHI EFFETTUA UNO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI

In questo caso il recapito è idoneo; bisogna comunque avere l'autorizzazione allo scarico in corso di validità.

## COS'È L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorizzazione allo scarico per le acque reflue domestiche è quel documento, rilasciato dal Comune, che consente di attivare uno scarico.

In base alla legge le autorizzazioni allo scarico non sono senza termine di scadenza ma valgono quattro anni; un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

È quindi opportuno controllare di essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico e che questa non sia scaduta.

**ATTENZIONE:** chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche senza l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da € 5.164,57 a € 51.645,69.

## QUALI SONO LE SCADENZE PREVISTE DALLA LEGGE

In base a quanto detto sopra possiamo avere tre casi:

**a) non è mai stata rilasciata un'autorizzazione allo scarico:** occorre fare richiesta di autorizzazione allo scarico entro il 3/08/04 compilando l'apposito modulo ed allegando tutta la documentazione necessaria.

**b) l'autorizzazione allo scarico è stata rilasciata prima del 13/06/1999:** deve essere fatta richiesta di rinnovo entro il 3/08/04 (procedendo eventualmente anche all'adeguamento dell'impianto in caso di scarico in recapito non consentito) utilizzando l'apposito modulo ed allegando tutta la documentazione necessaria.

---

<sup>5</sup> Artt.29, 30 e 62, 11° c. del D. Lgs. 152/99.

**c) l'autorizzazione allo scarico è stata rilasciata dopo il 13/06/1999:** non c'è alcun obbligo; bisogna comunque ricordarsi che l'autorizzazione ha validità di quattro anni e che, un anno prima, occorre chiedere il rinnovo utilizzando l'apposito modulo ed allegando tutta la documentazione necessaria.

## NOTE

I moduli per la domanda di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sono reperibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo Comune (tel. 0187614300) o possono essere scaricati direttamente da Internet dal sito del Comune di Sarzana ([www.comune.sarzana.sp.it](http://www.comune.sarzana.sp.it)) alla sezione

---

Per le acque reflue industriali la competenza al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico è della Provincia. Per informazioni in merito e per la richiedere il modulo di domanda è possibile rivolgersi all'Area Ambiente, Autorizzazioni e Programmazione Tutela Ambientale dell'Amministrazione Provinciale della Spezia presso gli Uffici di via Vittorio Veneto, 2, 5° piano (tel. 0187742263 o 0187742269) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00.

Per l'allacciamento alla pubblica fognatura è invece possibile rivolgersi al Settore Area Clienti dell'ACAM presso gli uffici della Spezia, via Crispi, 117 (tel. 0187538457 o 0187538543) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e anche il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.